www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla caccia con mezzi vietati

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Domanda: come deve essere interpretato l'art.21 della legge 11 febbraio 1992 n.157? In particolare, devono ritenersi comunque vietati i mezzi di caccia non elencati nell'articolo?

Risposta: (*a cura dell'Avv. Valentina Stefutti*) la risposta al quesito proposto non può che essere affermativa. Non va dimenticato che la legge quadro correttamente citata nel quesito afferisce, in via preliminare, la tutela della fauna selvatica omeoterma, patrimonio indisponibile dello Stato, in cui l'attività venatoria risulta consentita in condizioni rigidamente poste e controllate. Ne consegue, sia sul piano logico ch su quello strettamente normativo, come del resto è confermato dalla più autorevole e consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, che il disposto di cui all'art.21 citato debba intendersi di stretta interpretazione.

Nella recentissima pronuncia del 13 luglio 2009 n.28511, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito come la legge quadro all'art.13, prescrivendo l'utilizzo di armi particolari, vieti espressamente l'uso delle armi ovvero di ogni altro mezzo per l'esercizio venatorio non espressamente contemplati dalla norma.

Per tale ragione, nella precitata pronuncia, da un lato la Suprema Corte ha chiarito come l'uso del puntatore laser, al pari di qualsiasi altro dispositivo utilizzato per illuminare la preda, debba ritenersi vietato, e, per gli effetti, penalmente sanzionato siccome illecito, stante che oltretutto, nella fattispecie, viene in essere quanto previsto dall'All. IV della Direttiva Uccelli 79/409/CEE che fa parte integrante della legge quadro.

Dall'altro, che gli unici fucili da caccia consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria devono intendersi quelli costituiti dai meccanismi assemblati dai produttori, con la conseguenza che anche nel caso in cui il detentore apporti delle modificazioni all'arma il cui uso, di per sé, sarebbe lecito, per renderla più efficace o più offensiva, si verserebbe in una chiara ipotesi di caccia con mezzo vietato.

Pubblicato il 24 luglio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI 2009
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)